



5.1.7

**POSTAL CONVENTION
AUSTRIA TUSCANY
1818**

**MISCELLANEOUS DOCUMENTS
REGARDING POSTAL HISTORY FROM
VARIOUS ARCHIVES**

Tuscany

Firenze

29.
CONVENZIONE

coll' Ufficio generale delle Poste del Granduca
di Toscana - 1.º Agosto 1817.

Sommario

- 1.º = È convenuta un' indennizzazione annuale all'Amministrazione di Lombardia di Lire Sedici mila Italiane, oltre il rimborso di Centesimi Centoquindici per ogni oncia della Lettera forensi, cioè triestime dagli uffizj Superiori a Milano senza carico per la Toscana.
- 2.º = L'Amministrazione delle Poste Granducali trasmette agli uffizj Imperiali tutte le Corrispondenze gratis.
- 3.º = Le Lettere della Toscana per l'America Settentrionale devono essere affrancate fino al luogo del loro imbarco.

Copia = Convenzione provvisoria tra l'Ufficio generale delle Poste di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e l'Ufficio generale delle Poste di Sua Altezza il Granduca di Toscana.

L'Ufficio generale delle Poste di Sua Maestà S. R. Ap. e quello di Sua Altezza S. R. il Granduca di Toscana avendo riconosciuto la necessità di fissare amichevolemente, e in via provvisoria delle

Poste di Toscana
1818

basi per regolare le loro Corrispondenze
fintanto, che le circostanze permetteranno
di stabilire, e fissare le relazioni postate
fra i due Governi coerentemente al nuovo
sistema adottato nella Monarchia Austria-
ca, i rispettivi Governi hanno nominato a
quest' effetto de' Commissarj, cioè per l'
Ufficio Imperiale il Signor Barone
Francesco di Sardegna Ciambellano, e
Configliere di Legazione di Sua Maestà
S. M. Ap. Cavaliere dell' Ordine di Cristo,
e di quello di S. Maurizio, e Lazzaro, mun-
dito della Plenipotenza del Ministero
degli Affari Esteri di Sua Maestà Imple-
Regia Apostolica, e per l'ufficio Granduca-
le il Signor Alessandro Humberg Segreta-
rio al Consiglio di Stato munito della
Plenipotenza del Ministero degli Affari
Esteri di Sua Altezza Imperiale, e Reale il
Granduca di Toscana, i quali sono con-
venuti degli articoli seguenti

Art. 1°

Sarà mantenuta una Corrispondenza
diretta, e regolare tra l'ufficio generale
delle Poste di S. M. I. R. A., e quello di
S. M. I. R. il Granduca di Toscana ad
oggetto di ricevere, e di trasmettere,
e distribuire le lettere, ed i plichi

Art. II°

I due Uffici si consegneranno l'
un l'altro le corrispondenze, e gli og-
getti di spedizioni e similitudine

di quello, ch'essi hanno fatto per il
passato.

Art. III.

La Strada di comunicazione per
le corrispondenze rispettive sarà quella
da Mantova per Bologna a Firenze,
e qualora fosse giudicato piu' opportuno
quella di Mantova per Modena a
Pistoja, e Firenze, e viceversa.

Art. IV.

I Corrieri Imperiali, e le Staffe,
che godranno in Toscana gli stessi
privilegi, di cui attualmente godono
i Corrieri Toscani, tanto in riguardo
delle Spese, quanto in quello delle
scorte, ed altro qualsiasi pagamento
impegnato dal proprio, non che di
tutte quelle facilitazioni, che in
seguito potessero essere accordate a
questi ultimi, e così i Corrieri Tosca-
ni godranno, durante la presente
Convenzione delle facilitazioni accordate
ai Corrieri Ordinarij Imperiali.

Art. V.

I Corrieri Ordinarij dell'ufficio
Imperiale arriveranno a Firenze il
Sabato, e partiranno il Martedì.

Art. VI.

La seconda Spedizione in conseguenza
del suddetto cambiamento si farà dall'
Ufficio Toscano il Sabato, ed il secondo
arrivo sarà nel Martedì.

Art. VII.

I Corrieri tanto Toscani, che Lombardi saranno tenuti di rimettere gli effetti di consegna, e tutti gli oggetti, di cui sono latari (all'occasione dei Disposti. Diretti. dalla, e per la missione Imperiale Regia Apostolica a Firenze) agli Uffici di Posta ove sono indirizzati, dai quali solamente potranno essere ritirati.

Art. VIII.

Nel caso che un Corriere contravvenisse a questo Regolamento per la prima volta sarà sottoposto ad una multa di Lire quaranta per ogni pacco, ed in caso di recidiva, non che s'egli avesse intriso. Datto del contrabbando, le rispettive Direzioni generali potranno richiedere, e dovranno ottenere, ricorrendo, che un tale Contravventore non sia più spedito all'ufficio che ne è stato defraudato.

Art. IX.

Gli effetti di consegna, e tutti gli oggetti di trasporto utile dovranno essere tenuti in nota, e spediti in corrente, e non potranno essere trattenuti per essere consegnati di preferenza ad un Corriere piuttosto che ad un altro. I Direttori di ciascun ufficio, cioè di Firenze, e di Mantova veglieranno, accio' non seguino tali abusi, dei quali

Art. X.

È convenuto che in vista delle spese, che l'ufficio Imperiale incontrerà per mantenere una stabile corrispondenza per un tratto di strada incomparabilmente maggiore a quello che percorrono le Poste Toscane, la Direzione delle Poste Granducali pagherà alla Direzione delle Poste Imperiali un'indennizzazione annuale di Lire Italiane Sedici mila correnti, oltre un rimborso di Centesimi Centoquindici dell'equal corso per ogni oncia del peso attualmente usato delle lettere così dette Forensi, cioè quelle trasmesse dagli uffici Svizzeri per la Toscana. Ben inteso che qualora delle lettere a destinazione della Toscana arrivassero agli uffici Imperiali caricate dagli uffici Esteri di qualche spesa, questa sarà separatamente rimborsata dagli uffici Granducali.

Art. XI.

Le Corrispondenze nascute nella Toscana, o giungendovi da altri Paesi Esteri, che si trasmettono agli uffici Imperiali saranno consegnate gratuitamente.

Art. XII.

Le lettere per l'America Settentrionale dirette dalla Toscana devono affrancarsi fino al luogo del loro imbarco,

giacché altrimenti si ricusa il loro trasporto dagli uffici Esteri.

Art. XIII.

Le Matrie spedite per via della Svizzera sotto una fascia, o in modo, che indichi il contenuto, e le Stampe parimente sotto fascia indirizzate a particolari, non saranno pagate che il loro prezzo fissato per le Corrispondenze.

Il loro porto però non potrà mai essere minore di quello di una lettera semplice. Le Gazzette, giornali, ed altre opere periodiche, le Stampe sciolte, o legate alla russia, che non sono indirizzate a particolari continueranno ad essere spedite reciprocamente nel modo consueto tra i due uffici contraenti. Desi però si riserbano di convenire in seguito altrimenti, se lo stimeranno opportuno.

Art. XIV.

La Tariffa ora vigente per le spedizioni di Numerario, oggetti di valore, effetti, mercanzie, commestibili, servizi di norma ai rispettivi uffici di Posta per pagamenti, di quali si terrà conto soltanto che di cambiamento effettuale nell'Amministrazione di questo ramo nell'uno, o nell'altro Stato renderanno incappari degli altri provvedimenti su questo oggetto.

Art. XV.

Rimane espressamente convenuto, che non si ammetterà Dichiarazione alcuna del valore delle lettere, e dei plichi, che potessero essere raccomandati, e come tali iscritti sui foggi d'avviso degli uffici corrispondenti. Nel caso che una lettera, o plico raccomandato venisse smarrito è convenuto una reintegrazione di Lire cinquanta in piena locitazione di ogni richiamo per parte dell'ufficio mittente, queste verranno pagate nel termine di tre mesi dall'ufficio, in cui sarà smarrita la lettera, o il plico a favore del depositario.

Art. XVI.

Al termine di ogni trimestre verranno regolati in Conto tra l'ufficio di Milano, e quello di Firenze, e saldati a Milano tanto a rapporto del prezzo delle lettere provenienti dagli uffici Svizzeri, che rapporto alle indennizzazioni, che dovrà egualmente pagarsi ratealmente di trimestre in trimestre dentro due mesi al più tardi dopo il decorso di ciascuno, e questi pagamenti non potranno in nessun caso formar l'oggetto di qualsiasi compenso.

Art. XVII.

I pagamenti da effettuarsi in Milano lo faranno in monete da cinque franchi d'Italia, o in Scudi

Toscane. Detti francosoni a cinque franchi,
e quarantacinque centesimi, se poi in
Lendi di Fiandra a cinque franchi, e
settantadue centesimi.

Art. XVIII.

I Corrieri Toscani spediti a Mantova
trasporteranno gratuitamente il Carteggio
mipiro, e responsivo di Bologna, Modena,
e lo Stradale diretto da, e per gli ufficij
Imperiali, e d'essi non s'incaricheranno
oltre questo d'altre Corrispondenze fuorchè
di quelle della Toscana da, e per i
Sumentovati paesi.

Art. XIX.

L'arretrato dal 1.º Maggio 1814.
fino al giorno d'oggi resta fissato a
Centesimi cento ossia una Lira Italiana
per oncia per l'onciato trasmesso dall'
Ufficio Imperiale di Milano all'uffi-
cio Granducale, e da lui riconosciuto, o
da riconoscersi nel trimestre decorso
coll'ultimo del decorso mese.

Questa somma si pagherà in
due rate, otto giorni dopo la ratifica
della presente Convenzione, e sei setti-
mane dopo in Milano.

Art. XX.

In tutto l'avversale, che il pagamento
dell'onciato fissato nell'articolo Decimo della
presente Convenzione decorreranno dal
giorno della sottoscrizione di essa.

Art. XXI

Le ratifiche saranno cambiate dentro otto giorni a contar d'oggi. E dal giorno del cambio comincerà ad aver effetto la Convenzione anche per tutte le altre stipulazioni in essa contenute.

Firenze il 1.º Agosto 1617.

(L.S.) Franco Barone di Sardegna

(L.S.) A. Stumbourg

Nel seguente Dispaccio dell' S. R. Governo viene determinato il luogo d' imbarco, sul quale si deve regolare la Tapa delle lettere per l' America Settentrionale.

Copia - N. 13290 / 3031 - Milano 3. Settembre 1618.

Respondendo all' interpellazione fatta da cod. Direzione col suo rapporto 13. Agosto ff. ff., onde poter dare pienamente esecuzione all' antecedente Dispaccio di questo Governo 2. d. mese N. 12137 / 3027. Le si partecipa, che il luogo d' imbarco

segnato nella nuova Convenzione
Postale con Firenze, per base della
distanza, sulla quale applicare la
Stabilità Tassa di 16. Carantani per
ogni lettera semplice proveniente in
transito dalla Toscana, e diretta agli
Stati Uniti dell'America Settentrionale,
doveandosi ritenere essere la Città di
Amburgo, sicché tali corrispondenze
devono diritte immediatamente all'
Ufficio Postale del Principe Thurn,
eaxis nella detta Città, come risulta
dal Decreto della Camera Austriaca
in data 8. Luglio scorso, cioè equivoale
all'ultimo Confine Austriaco, che
devesi intendere essere la Città d'
Eger in Boemia, segnato nella
Convenzione Postale con Modena,
mentre anche per le lettere procedenti
di transito dalla Toscana, per l'acce-
nata destinazione non può calcolarsi
la Tassa, che per il tratto da Mantova
sino ad Eger, cioè sino all'ultimo
Confine Austriaco, oltre il quale, e per
giungere sino al luogo d'Imbarco non
può l'ulteriore Tassa essere calcolata
dall'Amministrazione Postale Austriaca,
trattandosi di percorrenza estera.

Firma Straffoldo
Sott. Mugiasca

Dichiarazione

Dell'Alto Governo sul prezzo competente alle
M. R. Poste per le lettere procedenti dalla
Toscana, e da Modena per l'America Settentrionale.

Copia - N. 17408 / 24977 C. Milano 17. Dicembre 1818.

In riscontro al Rapporto di codesta Direzione 26.
Ottobre p. p. N. 14305. il Governo Le partecipa
di avere convenuto nella opinione da Lei
esternata, che il prezzo di 11. Carantani.
fissato per ogni lettera semplice, ed in pro-
porzione per quello di maggior peso, sia il
solo diritto competente alle M. R. Poste per
le lettere, che dagli uffizj Postali di Toscana, e
di Modena vengono rimesse a quelli di Lombardia,
a destinazione degli Stati Uniti dell'America
Settentrionale, in forza della Convenzione ultimamente
conclusa colla Toscana, dapposche un
tale prezzo è quello fissato dalla Tariffa Austriaca
per la massima distanza, quale è quella di
Mantova sino ad Eger in Boemia, e che
nessuna ragione vi farebbe di far pagare
alle lettere Steps una maggior tassa per la
percorrenza loro da Firenze, o da Modena
fino a Mantova, tutta in estero territorio.

Siccome per altro il dubbio Le

Firmate Strapoldo
P. M. Muziasca

Redi Dichiarazione gov. di 29. Aprile 1819. N. 1437. al N. 2093.
pag. 366. sulle lett. proced. da Francoforte sul menno